

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 18 del 17 aprile 1990, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 474 della medesima legge

Legge Regionale 4 aprile 1990, n. 13.

«Nuovi termini di applicazione delle norme di cui all'art. 22 della Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe ed attribuzioni agli Enti locali"»

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. L'applicazione delle norme di cui all'art. 22 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, così come modificato ed integrato dall'art. 13 della Legge regionale 3 agosto 1982, n. 49 e dell'art. 8 della Legge regionale 27 agosto 1984, n. 38, nonché dall'art. 1 della Legge regionale 7 agosto 1989, n. 8, è prorogata al 31 dicembre 1990.

La presente Legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 4 aprile 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA